

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE

Presidente **EDNA GILOYA DO NASCIMENTO CARMELINO**.....

Vicepresidente **PIETRO GILIBERTI**.....

Segretaria **SABRINA TULLIANI**.....

I sopracitati eletti attestando la mancanza di cause d'incompatibilità costituiscono il Consiglio Direttivo in applicazione dello Statuto, parte integrante del presente atto, suscettibile di modifiche od integrazioni in successive apposite assemblee.

Si procede al terzo punto: i Costituenti, in qualità di associati ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile convengono i seguenti accordi quale Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore denominata **DANCE FOR WATER APS**, dando lettura dello Statuto Sociale, parte integrante del presente atto, che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NORMATIVA APPLICABILE, SEDE, IDENTITÀ VISIVA.

È costituita il giorno **22 MARZO 2024** in adeguamento ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, (Codice del Terzo Settore, di seguito **CTS**)

l'associazione del Terzo Settore denominata "**DANCE FOR WATER ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**" in forma abbreviata "**Dfw APS**" (di seguito **associazione**).

L'Associazione costituita ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del Codice Civile è disciplinata dal presente statuto (di seguito **statuto**), dal CTS e da ogni altra normativa, primaria o secondaria, applicabile (di seguito **Normativa Applicabile**).

L'associazione indicherà gli estremi di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 117/2017. L'Associazione "**DANCE FOR WATER APS**", è luogo di vita associativa, culturale, ricreativa, autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratico e progressista; non persegue finalità di lucro e

EDNA GILOYA DO NASCIMENTO CARMELINO CRINA NICULINA CUIBUS PIETRO GILIBERTI GIORGIO PULVIRENTI FABIO SERMONTI SABRINA TULLIANI ALESSANDRA VINCI

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE

aderisce in qualità di affiliato ad Ente riconosciuto ed iscritto nel registro disciplinato dal regolamento emanato ai sensi del Decreto n. 471/2001 del M.L.P.S. e s.m.i. in cui si riconosce nello Statuto Nazionale. Fino alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), di cui al D. Lgs. 117/2017 la denominazione sociale sarà **"DANCE FOR WATER"**. L'acronimo **"APS"**, senza ulteriori delibere o formalità, sarà integrato automaticamente nella denominazione e diverrà spendibile nei rapporti con i terzi e pubblicamente, con effetto dall'iscrizione nel R.U.N.T.S. o registro equivalente. L'Associazione ha caratteristiche di **Ente non commerciale** nelle condizioni previste dall'art. 148 del D.P.R. 917/1986 e s.m.i.

DANCE FOR WATER APS altresì riveste la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi della legge n. 383/2000 nonché del D. Lgs. n. 117/2017 recante il **"Codice del Terzo Settore"** (a seguire in sigla CTS).

Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, senza necessità di modifiche al presente Statuto: l'Associazione ha sede in provincia di Viterbo nell'antichissima città di **SUTRI 01015, in via dei Ludi 14B.**

Utilizzo dei caratteri di identità visiva sociale quali nome, logo, bandiera, stemma e colori sociali: la denominazione **"DANCE FOR WATER APS"** così come ogni logo/segno distintivo associato alla stessa anche per atto successivo sono patrimonio esclusivo del Circolo: la perdita della qualifica di socio od in generale la cessazione di ogni rapporto con il circolo di un soggetto aderente determina l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma e modalità.

Il simbolo sociale è così definito graficamente: **"Dfw"** con le consonanti **"D", "W"** maiuscole in caratteri cubitali nerissimo. Sotto la scritta **"Dance for Water APS"** su due righe in carattere bordato di colore nero, cinque onde sinusoidali con tre apici di colore sfumato da verde acqua ad azzurro.

EDNA GILOYA DO NASCIMENTO CARMELINO CRINA NICULINA CUIBUS PIETRO GILIBERTI GIORGIO PULVIRENTI FABIO SERMONI SABRINA TULLIANI ALESSANDRA VINCI

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE

Colori sociali: VERDE ACQUA, TURCHESE, CELESTE, AZZURRO, BIANCO, NERO.

Art. 2 DURATA E FINALITÀ

L'Associazione ha durata indeterminata.

L'Associazione, quale espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo, persegue il bene comune, concorre ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo della persona ed a valorizzare il potenziale di crescita e occupazione lavorativa.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in forma di azione volontaria ma non esclusiva più attività di interesse generale, di cui all'art. 5 CTS: **prioritariamente la**

divulgazione delle problematiche correlate o correlabili alla salvaguardia mondiale dell'acqua dolce e delle sue fonti, siano esse dirette e naturali oppure di derivazione secondaria, nonché la diffusione delle tematiche sociali collegate all'acqua attraverso ogni forma di attività artistica e culturale; la valorizzazione dell'acqua potabile nel patrimonio enogastronomico etnico nazionale ed internazionale.

Le iniziative organizzate per perseguire tali finalità, rivolte esclusivamente in favore delle persone ed enti aderenti, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, avranno natura ricreativa, inclusiva, di integrazione sociale, olistica e socioculturale, artistica, purché lecite e conformi al CTS.

A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere organizzate e gestite:

iniziative enogastronomiche e degustazioni, erogazione di beni e servizi vari, di mutualità, produzione o scambio di beni e servizi vari (**mercatini di artigianato, collezionismo**), **spettacoli ed esposizioni di arti visive, coreutiche, musive, performative e discipline olistiche.**

EDNA GILOYA DO NASCIMENTO CARMELINO CRINA NICULINA CUIBUS PIETRO GILIBERTI GIORGIO PULVIRENTI FABIO SERMONTI SABRINA TULLIANI ALESSANDRA VINCI

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE

Per il raggiungimento di tali finalità promuoverà ogni iniziativa in ossequio con lo Stato, le amministrazioni locali: regioni, province, comuni e comunità, gli organi dell'Unione Europea ed ogni organizzazione riconosciuta legalmente.

L'Associazione potrà svolgere direttamente o/e in collaborazione e/o attraverso altri enti aventi medesime finalità o finalità simili le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, CTS ed in particolare: D), E), F), I), J), K), M), N), O), P), Q), R), S) T), U), V), W), Y), Z).

D) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della 281 del 14 agosto 1991,

F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

J) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE

o religioso;

M) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

N) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;

O) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

P) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;

Q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE

- R) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- S) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- T) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- Y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
- Z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 3 - AFFILIAZIONE ED ISCRIZIONE AL R.U.N.T.S.

L'Associazione può affiliarsi ad uno o più Enti Nazionali e Reti Associative di Promozione Sociale e Sportiva, i cui Statuti e Regolamenti s'impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri associati e collaboratori.

L'Associazione potrà richiedere, se lo riterrà opportuno, l'iscrizione al Registro

EDNA GILOYA DO NASCIMENTO CARNELINO CRINA NICULINA CUIBUS PIETRO GILIBERTI GIORGIO PULVIRENTI FABIO SERNONTI SABRINA TULLIANI ALESSANDRA VINCI

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE

Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore (R.U.N.T.S.) così come disciplinato dagli art. 45 e ss. Del D. Lgs. 117/2017 (CTS).

Art. 4 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi. L'associazione potrà aumentare il proprio patrimonio sociale sino al minimo indicato dalla legge per ottenere l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica. Come previsto dall'art. 8 comma 1 del CTS, il patrimonio dell'Ente del Terzo Settore è utilizzato ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 - LE ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei soci;
- b) quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici, connessi all'attività istituzionale;
- c) eventuali contributi di enti pubblici o privati;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse;
- e) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici o privati;
- f) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- g) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento di fondi necessari al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6 - L'ESERCIZIO SOCIALE

EDNA GILOYA DO NASCIMENTO CARMELO CRINA NICULINA CUBOS PIETRO GILIBERTI GIORGIO FULVIRENTI FABIO SERMONI SABRINA TULLIANI ALESSANDRA VINCI

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio di ogni anno e si chiude il 31 Dicembre del medesimo anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ai sensi, anche, dell'art. 8 del CTS.

Art. 7 - AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di indiscussa moralità e reputazione nonché altri Enti del Terzo Settore, così come disciplinato dall'art. 35 del D. Lgs. 117/2017, che facciano apposita domanda scritta (inviata anche in modalità telematica). Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare la domanda di ammissione firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Le domande di ammissione vengono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio Direttivo anche mediante suo delegato, il quale esaminerà le domande presentate e potrà darne comunicazione immediata in merito all'accettazione o meno della domanda stessa; in caso di accettazione, il delegato può erogare al/la richiedente la tessera sociale inserendone i dati personali nell'Albo Sociale (ex art. 25 CTS).

In caso di diniego, il/la richiedente può appellarsi al Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

Il Consiglio Direttivo provvederà nella prima riunione utile a ratificare l'ammissione o l'eventuale cancellazione dall'Albo Sociale ai sensi del seguente articolo.

Il/la richiedente con la domanda di ammissione s'impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. Dovrà altresì impegnarsi a versare la quota

associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile
in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo. Ogni socio può richiedere, espressamente, di visionare i libri sociali.

Art. 8 - QUALIFICA DI SOCIO, VOLONTARIO E LAVORATORE DIPENDENTE: DIRITTI E DOVERI

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissione;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi;
- c) per il venir meno dei requisiti necessari all'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni ai regolamenti e/o comportamenti lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo previo preventivo avvertimento al socio il quale potrà sanare la sua posizione con il versamento della quota dovuta e/o fornendo i requisiti necessari all'ammissione.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo ai sensi del CTS (art. 25, comma 1, lettera e), in ossequio alla Costituzione Italiana (artt. 2, 18, 24) e delle norme del Codice Civile .

Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate in alcun caso al socio che abbia perso la sua qualifica per i motivi innanzi indicati.

Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 9 - ORGANI SOCIALI

EDNA GILOYA DO NASCIMENTO CARMELO CRINA NICULINA CUIBUS PIETRO GILIBERTI GIORGIO FULVIRENTI FABIO SERMONTI SABRINA TULLIANI ALESSANDRA VINCI

Organi istituzionali sono:

- 1) l'Assemblea Sociale
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) la Presidenza
- 4) l'Organo di Controllo (ove nominato o previsto dalla legge)
- 5) il Revisore Legale (ove nominato o previsto dalla legge).

L'elezione degli Organi Sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - ASSEMBLEE SOCIALI

L'Assemblea sociale è convocata dalla Presidenza, d'intesa con il Consiglio Direttivo, ordinariamente una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario con le seguenti modalità:

1) L'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata di un quinto delle persone aderenti aventi diritto.

2) L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno delle persone aderenti aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti (ex art. 21 del Codice Civile).

3) La convocazione può essere effettuata con avviso affisso nella sede sociale, mediante lettera indirizzata ai singoli iscritti, con raccomandata a mano da consegnare quindici giorni prima o in via telematica: posta elettronica, pec, sms, whatsapp o altra applicazione analoga, da inviarsi quindici giorni prima. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data e l'ora della prima e della seconda convocazione (da fissare in giorni diversi) nonché l'ordine del giorno dei lavori.

4) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto,

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE

tutti i soci regolarmente iscritti nell'apposito libro soci da almeno tre mesi purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto che può delegare ad altra persona aderente avente diritto.

5) I soci non in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto ne di parola ne di voto attivo e passivo.

6) È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

7) Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

8) È possibile lo svolgimento dell'assemblea, con l'annessa partecipazione alla stessa da parte di tutti i soci, anche da remoto in videoconferenza (skype, zoom, meet o altri sistemi equivalenti), con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che:

A) fatta eccezione per l'ipotesi in cui la riunione si sia regolarmente costituita ai sensi dell'art. 2479-bis, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi nei quali gli intervenuti dovranno affluire, dovendosi comunque ritenere che il luogo dove si intenda svolta l'Assemblea sia sempre quello in cui siano presenti la Presidenza ed il soggetto verbalizzante;

B) sia consentito alla Presidenza ed alla Segreteria del consesso di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; di regolare lo svolgimento della adunanza; di constatare e proclamare i risultati della votazione;

C) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;

D) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di votare

simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La segreteria redigerà apposito verbale delle presenze (telematiche e de visu) che verrà, poi, sottoscritto dai soci che hanno preso parte per via telematica entro 30 giorni dalla data dell'assemblea. Sarà cura della segreteria far pervenire ad ogni avente diritto l'apposito verbale di presenza e riceverne copia firmata anche digitalmente (ammessa la firma elettronica avanzata).

Art. 11 - COMPITI DELLE ASSEMBLEE SOCIALI

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso entro il 30 Aprile;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è presieduta dalla Presidenza del Consiglio Direttivo, che nomina fra i soci un segretario verbalizzante; è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più 1 dei presenti su tutti i punti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è presieduta da una Presidenza nominata dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, la quale convocherà un'avente diritto per verbalizzare.

Per modificare lo statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento sociale e devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno il 60% degli associati aventi diritto (vedi art.22, c.2 statuto).

Tutti i rendiconti e le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 60 giorni dopo l'approvazione nella sede sociale. Le competenze inderogabili dell'Assemblea sono, inoltre, quelle indicate all'art. 25 del CTS.

Art. 12 - CARICHE SOCIALI

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Coloro che desiderano essere eletti alle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere soci effettivi dell'Associazione e non avere riportato nell'ultimo quinquennio condanne per reati penali e/o amministrativi complessivamente superiori ad un anno. Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

È prevista la gratuità delle cariche sociali.

La disciplina prevista per l'organo di amministrazione ed i suoi componenti è quella

indicata all'art. 26 del CTS, alla quale ci si riporta.

Art. 13 - RAPPORTI DI LAVORO TRA ADERENTI ED ASSOCIAZIONE

L'Associazione, ai sensi dell'art. 36 del CTS potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri aderenti, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del CTS (e s.m.i.), solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e secondario ed al perseguimento delle proprie finalità.

Art. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da aderenti aventi diritto.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni cinque anni.

Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, ivi compreso il/la Presidente che ne è membro di diritto.

I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un consigliere, viene sostituito dal primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio potranno essere nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario, un Tesoriere.

Alla Presidenza, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio.

Art. 15 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è dotato dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

EDNA GILOYA DO NASCIMENTO CARMELO CRINA NICULINA CUBUS PIETRO GILIBERTI GIORGIO PULVIRENTI FABIO SERMONTI SABRINA TULLIANI ALESSANDRA VINCI

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE

dell'Associazione, in particolare:

- 1) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione sociale dell'Associazione;
- 2) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- 3) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e dei volontari nonché il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- 4) la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- 5) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- 6) la fissazione delle quote sociali annuali;
- 7) la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso in apposite commissioni operative;
- 8) la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- 9) la delibera sulla ratifica delle nuove ammissioni già inserite in albo soci dalla commissione iscrizioni; la radiazione ai sensi dell'articolo 8 del presente atto.
- 10) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 16 - ASSEMBLEE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio e, comunque, almeno due volte

EDNA GILOYA DO NASCIMENTO CARMELO CRINA NICULINA CUIBUS PIETRO GILIBERTI GIORGIO PULVIRENTI FABIO SERVONTI SABRINA TULLIANI ALESSANDRA VINCI

all'anno. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto (e-mail, pec, sms, telegram, whatsapp o altro sistema equivalente di messaggia) da recapitarsi almeno **15 giorni prima della data della riunione**; tale avviso deve contenere per la prima e la seconda convocazione: **l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta**. Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti.

In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di assenza o impedimento della Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il/la Vice Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dalla Presidenza e dalla Segreteria.

Art. 17 - PRESIDENZA DELL'ASSOCIAZIONE

La Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione nei confronti dei terzi. **È eletta dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni cinque anni.** Ella potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché tutti i rapporti con enti, società ed istituti sia pubblici che privati.

Ella presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. La Presidente potrà, inoltre, direttamente svolgere per conto dell'Associazione le seguenti operazioni senza il preventivo consenso del Consiglio Direttivo: compravendita dei prodotti/servizi necessari all'espletamento dell'attività istituzionale; intrattenere rapporti con istituti di credito e svolgere operazioni bancarie di qualsiasi tipologia ed importo; stipula di contratti commerciali di qualsiasi tipo; stipula di contratti di

sponsorizzazione; assunzione di personale e loro licenziamento; nomina e revoca di consulenti e di collaboratori; comunicazioni sociali e adempimenti relativi. Per i pagamenti e gli incassi delle quote sociali la Presidente è coadiuvata dal Segretario/Tesoriere. Le funzioni della Presidenza, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 18 - SEGRETERIA E TESORERIA

La segreteria coadiuva la Presidenza nelle esplicazioni delle attività ai fini del normale e regolare funzionamento dell'Associazione; può farne le veci in caso di impedimento del vicepresidente vicario, ovvero su specifica delega.

La Segreteria svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione ad eccezione di quelle dell'Organo di Controllo. Cura la tenuta del libro soci delle persone aderenti l'associazione aventi diritto nonché i libri verbali delle Assemblee sociali, del Consiglio Direttivo e del Registro dei Volontari e quanto determinato dalla normativa applicabile vigente.

La Tesoreria viene gestita in primis dalla Presidenza; in assemblea e/o in Consiglio Direttivo si può eleggere una persona che coadiuvi il/la responsabile legale nella cura della gestione economico-finanziaria sociale e per predisporre i rendiconti (preventivi e consuntivi) al fine di approvarli in C.D. e ratificarli in assemblea.

Art. 19 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Associazione nominerà un organo di controllo, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del CTS (e s.m.i.). Ai componenti dell'organo si applicherà l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE

dell'organo di controllo dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti dovranno essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso eserciterà inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi anche in teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Controllori, nonché alle condizioni di cui all'art. 10 punto 8 del presente Statuto.

Per quanto non indicato si rinvia all'art. 30 del CTS.

ARTICOLO 20 - Bilanci e scritture contabili

Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è obbligatoriamente predisposto un bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione anche ai sensi dell'art. 8 del CTS.

Il Consiglio Direttivo redigerà inoltre, quando è obbligatorio secondo la Normativa

EDNA GILOYA DO NASCIMENTO CARMELINO CRINA NICULINA CUIBUS PIETRO GILIBERTI GIORGIO PULVIRENTI FABIO SERMONI SABRINA TULLIANI ALESSANDRA VINCI

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE

Applicabile, un bilancio sociale secondo le linee guida di cui all'art. 14, comma 1, CTS.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

Il circolo tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 21 - Libri sociali e Registro dei Volontari

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile il circolo istituisce i seguenti libri associativi:

- 1) libro degli Associati;
- 2) libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati;
- 3) libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- 4) libro dei verbali dell'Organo di Controllo, ove istituito;
- 5) registro dei Volontari.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali entro dieci giorni dalla richiesta formulata al Consiglio Direttivo; quest'ultimo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copie di essi.

Art. 22 - SCIoglimento

L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati aventi diritto ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori, stabilendo le modalità della liquidazione nonché i poteri attribuiti.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento, deve essere devoluto, tramite deliberazione dell'Assemblea dei soci, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1

CTS, alla Rete Associativa del RUNTS di cui l'associazione stessa fa parte o, in via residuale, ad altri Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'Art. 9 CTS.

Art. 23 - CONTROVERSIE: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia insorga tra: aderenti, aderenti ed il sodalizio, tra i componenti degli Organi Sociali, tra gli Organi Sociali, tra i componenti degli Organi sociali in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea.

Il loro lodo sarà inappellabile.

In alternativa la controversia dovrà essere rimessa al giudizio di un Arbitro che giudichi secondo equità.

L'Arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di un accordo, provvederà la Presidenza del Tribunale di Viterbo.

Art. 24 - ACCORDI GESTIONALI ED AMMINISTRATIVI, NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I Consiglieri e gli altri soci potranno effettuare in maniera volontaria tutte quelle anticipazioni che si rendessero necessarie ai fini sociali previsti negli articoli 2 e 3 del presente atto, sottoscrivendo somme considerate "anticipazioni spese autorizzate" (redatte e deliberate in C.D.) essendo a tutti gli effetti crediti infruttiferi a favore dei medesimi soci sottoscrittori.

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti sul Terzo Settore, organizzazioni con o senza personalità giuridica, regolamenti comunitari e norme sui diritti dell'umanità ed a ogni Normativa Applicabile in materia sociale.

Le sottoscritte persone costituenti, letto il presente atto

attestano la mancanza di cause d'incompatibilità dichiarando che:

EDNA GILOYA DO NASCIMENTO CARMELO CRINA NICULINA CUIBUS PIETRO GILBERTI GIORGIO FULVIRENTI FABIO SERMONTI SABRINA TULLIANI ALESSANDRA VINCI

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE

gli accordi contenuti e convenuti sono conformi alla volontà sociale espressa in

assemblea ed all'unanimità li approvano oggi, 22 MARZO 2024 in sede.

Non essendoci altri interventi l'assemblea si dichiara conclusa alle ore 20.

Edna Giloya DO NASCIMENTO CARMELINO.

Crina Niculina CUIBUS.

Pietro GILIBERTI.

Giorgio PULVIRENTI.

Fabio SERMONTI.

Sabrina TULLIANI.

Alessandra VINCI.

LA PRESIDENTE

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

EDNA GILOYA DO NASCIMENTO CARMELINO

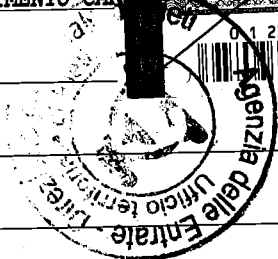
ALESSANDRA VINCI

Il presente atto si costituisce in adeguamento normativo dell'ente al CTS (ex art.

82, commi 3 e 5): si richiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo.

IN FEDE IL PRESIDENTE E RESPONSABILE LEGALE DI

EDNA GILOYA DO NASCIMENTO CARMELINO



EDNA GILOYA DO NASCIMENTO CARMELINO CRINA NICULINA CUIBUS PIETRO GILIBERTI GIORGIO PULVIRENTI FABIO SERMONTI SABRINA TULLIANI ALESSANDRA VINCI